



Prefettura di Rimini Ufficio Territoriale del Governo Rimini

AREA III APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE

Prot. fasc. N. 882/2018/AREA III/SEQ W-C.07

Alla Questura di Rimini

Al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini

Alla Sezione Polizia Stradale di Rimini

Al Sig. Presidente della Provincia di Rimini

Al Signor Sindaco di Rimini

Al Signor Sindaco di Misano Adriatico

Al Signor Sindaco di Cattolica

Al Signor Sindaco di Santarcangelo di Romagna

Al Signor Sindaco di San Giovanni in Marignano

Al Signor Sindaco di Riccione

A.N.A.S. Compartimento di Bologna

RCS SPORT SPA

Responsabile Ciclismo Mauro Vegni

ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it

E p.c. Alla Prefettura – U.T.G. di Forlì - Cesena

Alla Prefettura – U.T.G. di Pesaro-Urbino

VISTA l'istanza presentata dal Sig. VEGNI Mauro, nato a Cetona (SI) il 7.2.1959, Responsabile Ciclismo della R.C.S. Sport S.p.A., con sede operativa a Milano in Via Rizzoli n. 8, affiliata alla F.C.I. - Federazione Ciclistica Italiana, intesa ad ottenere la temporanea sospensione della circolazione di veicoli estranei alla gara, persone ed animali con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata sui seguenti tratti stradali interessati dal passaggio della **12^a tappa "OSIMO(AN) -IMOLA(BO)" del "101° Giro d'Italia"** indetta per il giorno giovedì 17 maggio 2018, con transito nel territorio della provincia di Rimini, previsto, come da tabella del cronoprogramma della gara, tra le ore 14.30 e le ore 15.00 circa ;

RILEVATO che, per lo svolgimento della manifestazione oggetto della presente autorizzazione, è stata richiesta dall'organizzatore la chiusura delle strade al traffico e che tale opportunità è stata segnalata agli



Prefettura di Rimini Ufficio Territoriale del Governo Rimini

Enti proprietari delle strade ed agli organi di Polizia cui è affidata la vigilanza del corretto svolgimento della gara;

ATTESO che, considerata l'importanza che la manifestazione riveste a livello internazionale, l'ente Organizzatore ha richiesto la deroga alla temporanea sospensione della circolazione di veicoli estranei alla gara, persone ed animali fino al passaggio del "fine corsa" anche oltre i 15 minuti previsti dalla circolare n. 300/a/55805/116/1 del 9 novembre 1998 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ciò in considerazione del fatto che contrariamente a quanto previsto al punto 5) il regolamento della Federazione Ciclistica Internazionale (UCI) al quale il Giro d'Italia deve attenersi, non ritiene fuori corsa i concorrenti che abbiano un distacco calcolato in tre minuti per ogni ora di corsa, ma in un tempo massimo che può essere calcolato solo all'arrivo di tappa;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ciclistica di che trattasi rilasciato dalla Provincia di Rimini con provvedimento n. 430 del 14/05/2018 (Prot. 8821/11.17.05 del 14/05/2018) Prot. ingresso Prefettura Rimini, 0022318 del 14/05/2018, che fa parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO dal provvedimento rilasciato dalla Provincia di Rimini con provvedimento n. 430 del 14/05/2018 (Prot. 8821/11.17.05 del 14/05/2018 Provincia di Rimini) dei nulla osta per lo svolgimento della manifestazione e le prescrizioni ivi contenute, rilasciati ai sensi dell'art. 9, comma 2 del C.d.S. per la 12° Tappa:

da ANAS prot. n° CDG-0189630-P del 10.04.2018 (prot. Prov. n° 6796 del 10.04.2018), dal Comune di Rimini prot. n° 128862 del (prot. Prov. n° 8513 del 09.05.2018), dal Comune di Santarcangelo di R. del 12.04.2018 (prot. Prov. n° 7070 del 16.04.2018), dalla PM dell'Unione Rubicone e Mare per il Comune di Savignano sul R. prot. n° 13325 del (prot. Prov. n° 7038 del 13.04.2018), dal Comune di Bertinoro Fasc. 2018-6.7/11.2 del 13.04.2018 (prot. Prov. n° 7251 del 17.04.2018), dal Comune di Forlimpopoli prot. n° 5919 del 06.04.2018 (prot. Prov. n° 6901 del 12.04.2018), dal Comune di Cesena prot. n° 51907/331 del 07.05.2018 (prot. Prov. n° 8446 del 08.05.2018), dal Comune di Forlì prot. n° 29122/18 del (prot. Prov. n° 6759 del 10.04.2018), dalla Provincia di Ravenna Class. 11-15-03 Fasc. 2018/4/0 del 18.04.2018 contenente anche il nulla osta del Comune di Faenza class. 07-07 fasc. 2018/3 del 10.04.2018 (prot. Prov. n° 7463 del 19.04.2018), dalla Città Metropolitana di Bologna (prot. Prov. n° 7337 del 18.04.2018); per la 13° Tappa: autorizzazione della Provincia di Ferrara atto n° 796 del 11.05.2018 (prot. Prov. n° 8732 del 11.05.2018) in cui è richiamato anche il nulla osta rilasciato da ANAS e il silenzio assenso del Comune di Ferrara;

PRESO ATTO dal provvedimento rilasciato dalla Provincia di Rimini con provvedimento n. 430 del 14/05/2018 (Prot. 8821/11.17.05 del 14/05/2018 Provincia di Rimini) che non essendo pervenuti i nulla osta di cui alla richiesta dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini(prot. n° 6348 del 03.04.2018) per lo svolgimento della manifestazione inviata ai restanti enti, per cui si è avvalsa del silenzio assenso come previsto dall'art. 233 comma 5 della legge Regionale n. 3/99, secondo cui "Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta di cui all'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. n. 285 del 1992 entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso;

PRESO ATTO dell'avvenuta ricognizione del percorso della 12° Tappa del "101° GIRO D'ITALIA con partenza da OSIMO(AN) e arrivo ad IMOLA(BO) " effettuata in data 10/05/2018 dal Comando Sezione Polizia Stradale di Rimini,(Prot. 3960/220.18 del 10/05/2018) e del parere sulla chiusura delle strade interessate dalla gara a partire dalle due ore prima del passaggio dei ciclisti, rilasciato dalla Sezione Polizia Stradale di Rimini, con Prot. 4098/220.18 del 16/05/2018, a seguito della richiesta inoltrata dalla Prefettura di Rimini Prot. uscita n. 0022550 del 15/05/2018 ;



Prefettura di Rimini Ufficio Territoriale del Governo Rimini

RAVVISATA la necessità di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285, come modificato dall'art. 2 del D. L.vo 15/01/2002 n. 9, la sospensione temporanea del traffico veicolare, lungo tutto il percorso di gara, per le strade situate nella Provincia di Rimini, come specificato nel provvedimento nr. 430 del 14/05/2018 sopra citato;

CONSIDERATO che, a causa delle citate interdizioni al traffico, alcune località interessate dal passaggio della corsa di che trattasi potrebbero rimanere isolate perché prive di percorsi alternativi, si richiama, al riguardo, l'attenzione della Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Sanità e della Centrale Operativa 118;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche;

DECRETA

per il giorno 17 maggio 2018, in occasione del transito della 12° Tappa del "101° GIRO D'ITALIA con partenza da OSIMO(AN) e arrivo ad IMOLA(BO)", la sospensione temporanea della circolazione stradale di veicoli estranei alla gara, persone ed animali con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nei tratti stradali interessati dal passaggio (di cui l'allegato cronoprogramma di tappa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) a partire da 2 (due) ore prima del previsto passaggio della gara, fino al passaggio del "fine corsa" e anche oltre i 15 minuti previsti dalla circolare n. 300/a/55805/116/1 del 9 novembre 1998 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale:

- è vietato a tutti il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dai movimenti dei concorrenti;
- è vietato a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono in quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni luminose o manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

- gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 sono incaricati della esecuzione del presente procedimento e della verifica del rispetto prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo 30/04/1992 n.285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione, munito di idonei segni di riconoscimento (con numero, con le attrezzature, con gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29);
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione sportiva;



Prefettura di Rimini Ufficio Territoriale del Governo Rimini

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di assistenza ai sensi della Circolare n. 300/A/143384/116/1 DEL 17/06/2003, e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il traffico della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- copia del presente provvedimento di sospensione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di Polizia.

L'Ente Organizzatore deve garantire con proprio personale di vigilanza munito di bracciale (o altro indumento di riconoscimento) la sorveglianza su tutto il percorso.

È, altresì, fatto obbligo agli organizzatori di assicurare, in ogni momento, la piena operatività e transitabilità degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, nonché di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) Immediatamente prima dell'inizio della manifestazione, obbligo di effettuazione di una scrupolosa ricognizione sulle strade interessate, al fine di valutare tutte le eventuali anomalie o imperfezioni della carreggiata e delle pertinenze stradali che potrebbero rappresentare situazioni di pericolo per lo svolgimento della manifestazione stessa.
- 2) Obbligo dell'istituzione, lungo il percorso e lungo le eventuali deviazioni, di un idoneo servizio di sorveglianza, al fine di garantire, con opportuno pilotaggio, la regolarità del traffico.
- 3) Obbligo di non arrecare danni al patrimonio stradale, all'ambiente, alle piantagioni ed agli impianti.
- 4) Obbligo di non lasciare rifiuti lungo il percorso e di osservare tutte le cautele per quanto attiene i pericoli di incendi.
- 5) Obbligo di ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni.
- 6) Obbligo di bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti.
- 7) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza.
- 8) Obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia, con riferimento al Codice della Strada ed al Regolamento di attuazione.
- 9) Rimane altresì espressamente stabilito che i proprietari delle strade non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che potrebbero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa di tale manifestazione anche in conseguenza di eventuali deviazioni o interruzioni al transito veicolare.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva in questione sono responsabili di ogni eventuale danno riportato da persone o cose in dipendenza della chiusura delle strade indicate nella istanza succitata.

La Direzione di Gara, qualora abbiano a verificarsi condizioni di pericolo per i concorrenti e relativo seguito, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra contingenza, dovrà interrompere o sospendere la gara.

Le Polizie Municipali dei Comuni interessati sono incaricate della esecuzione del presente provvedimento.

La Questura di Rimini è incaricata della vigilanza sul complessivo svolgimento della manifestazione nel puntuale rispetto delle prescrizioni sopraindicate.

Rimini, data protocollo.

IL DIRIGENTE REGG. AREA III
VICEPREFETTO AGGIUNTO
(GRASSIA)